



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

Piazza Collina Castello - Tel. 0984 951071- Fax. 0984 951178

Ordinanza N. 415

OGGETTO: Ordinanza Sindacale - Provvedimento di parziale revoca precedente propria Ordinanza n. 300 del 28.01.2022, prot. N. 1582.

IL SINDACO

PREMESSO che con propria ordinanza contingibile ed urgente, n. 300, in data 28.01.2022, ha disposto la chiusura al traffico veicolare su Via Vittorio Veneto e sulla sottostante viabilità comunale che collega Via Mastro D'Alfio con il Rione Cittadella, nonché lo sgombero precauzionale del palazzo S.A.F. Campovile Srl, meglio conosciuto come palazzo Eredi Boscarelli Michele;

CONSIDERATO che sono stati effettuati i controlli previsti per la verifica della stabilità della viabilità di Via Vittorio Veneto;

CHE, nelle more di ulteriori verifiche e controlli dell'area interessata alla colata rapida di detriti misti a fango, è pervenuto il "Primo intervento di monitoraggio e prove geotecniche per la messa in sicurezza in seguito alla frana del 28/01/2022 nel Centro Storico di Bisignano" affidato all'I.P.G. Snc con sede in Castrolibero (Prot. n. 4874/2022, del 18/03/2022);

PRESO ATTO della relazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale (Prot. n. 4875/2022) nella quale si attesta che i "primi risultati trasmessi per le vie brevi, nel contesto di massima urgenza, dalla stessa società incaricata (I.P.G. Snc di Castrolibero), unitamente ai lavori provvisori eseguiti, permettono la riapertura del traffico veicolare di Via Vittorio Veneto, ad una sola carreggiata e limitata ai soli autoveicoli";

CONSIDERATO che sono stati eseguiti una serie di lavori provvisori atti a mettere in sicurezza l'area oggetto di intervento quali: bonifica dello stato dei luoghi, mediante disaggio dei massi e delle gabbionate disarcionate, pulizia e messa in sicurezza degli alberi divelti e pericolanti, pulizia della strada di accesso al quartiere Cittadella e delle relative cunette e caditoie, regimazione delle acque sorgenti affioranti, con realizzazione di bottino di presa.

CONSIDERATO che la strada, per sua natura, è sempre stata interessata a traffico veicolare interno con solo autoveicoli, esclusi mezzi pesanti, rappresentando la principale via di collegamento con il Rione Piazza e Piano;

CHE su detto tratto è ubicata una delle farmacie del centro storico e numerosi esercizi commerciali, fortemente penalizzati dal perdurare della chiusura;

CHE necessita, per questo, nelle more di ulteriori controlli al fabbricato sgomberato, provvedere alla riapertura del tratto di strada Via Vittorio Veneto che collega Viale Roma a Piazza del Popolo, per il solo ed esclusivo traffico di autovetture;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii., della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

La parziale modifica della propria precedente ordinanza contingibile ed urgente, n. 300, del 28/01/2022, prot. N. 1582, nella parte relativa alla sola riapertura al traffico di solo

autovetture del tratto di strada di Via Veneto a partire dal Viale Roma e fino a Piazza del Popolo.

Resta vigente la richiamata Ordinanza n. 300, nelle more di ulteriori verifiche, in merito allo sgombero precauzionale del palazzo S.A.F. Campovile Srl, meglio conosciuto come palazzo Eredi Boscarelli Michele, e chiusura della sottostante strada di collegamento tra Via Mastro D'Alfio e Rione Cittadella;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alla Forza Pubblica in generale, l'incarico dell'osservanza della presente ordinanza e all'Ufficio Tecnico Comunale, la predisposizione di tutte le misure per la privata e pubblica incolumità, incluso la predisposizione ed installazione della prevista e prescritta segnaletica e limitazioni sul tratto di strada di Via Veneto.

SI RISERVA

Di emanare ulteriore ordinanza di chiusura al traffico veicolare su Via Vittorio Veneto, qualora dal report definitivo dei sondaggi e carotaggio continuo dovessero risultare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza:
 - Alla Prefettura di Cosenza;
 - Alla regione Calabria – Servizio Infrastruttura e pronto intervento;
 - Alla regione Calabria – Settore Protezione Civile;
 - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza;
 - Al Comando Compagnia Carabinieri di Rende;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Bisignano;
 - Al Comando Polizia Municipale di Bisignano.
- Di apporre opportuna e regolamentare segnaletica per l'indicazione del pericolo;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 ed art. 5, comma 3, della Legge 07/08/1990, n. 241 avverte che il responsabile del procedimento è il Geom. Franco Nicoletti – Responsabile Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Web del Comune o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 18/03/2022.-



IL SINDACO
Dott. Francesco Fucile